

Statuto dell'Associazione "Il Teatro del Misfatto"

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Associazione non riconosciuta denominata **"Il Teatro del Misfatto"** con sede legale in Via Luigi Maria Monti n. 30, Sc. B, Pal. 1 Int. 1, nel comune di Siracusa (SR), di seguito denominata "Associazione".
2. La variazione della sede legale, all'interno dello stesso territorio comunale, non comporta alcun obbligo di modifica del presente statuto.
3. L'Associazione può stabilire sedi e sezioni secondarie per il perseguimento, in egual maniera, degli scopi istitutivi. L'Associazione può operare anche in ambito limitrofo, regionale, nazionale ed internazionale, potendo aderire a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o di "Associazione di Promozione Sociale"

1. All'atto dell'iscrizione al Registro Unico Nazione del Terzo Settore (RUNTS) l'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Gli eventuali provvedimenti emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, non comportano una modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti. A decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel Registro, quale APS, dunque, la denominazione sociale diventerà così **"Il Teatro del Misfatto APS"**.

ART. 3 - Oggetto, finalità e attività

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione intende favorire ogni forma di libera ed incondizionata espressione artistica e culturale per favorire la realizzazione, la pratica e la valorizzazione di iniziative e di servizi della cultura, delle arti e dello spettacolo.
3. L'Associazione intende proporsi come luogo di incontro, di confronto e spazio espressivo aperto a chiunque voglia raccontare, raccontarsi ed esprimersi attraverso il teatro, la musica, la scenografia ma anche la moda, la scrittura, la poesia ed il fumetto. In tal senso, rientrano tra le finalità istituzionali dell'Associazione:
 - promuovere ed organizzare manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, di animazione ed artistiche in genere in grado di incentivare ogni forma di partecipazione attiva, di innovazione artistica, di recupero sociale e scolastico, di divulgazione culturale attraverso nuovi linguaggi, di coinvolgimento dei giovani e la valorizzazione attraverso la "performance" del patrimonio architettonico cittadino, regionale e nazionale;
 - promuovere forme di qualificazione, miglioramento professionale, sociale ed artistico per il tramite dell'organizzazione di corsi, seminari di studio, scuole di aggiornamento e perfezionamento su tematiche quali il teatro, la recitazione, l'ideazione e la scrittura artistica, lo storytelling, il team building, il canto, la scenografia, la moda teatrale e ogni altro tema di interesse artistico-culturale pertinente;
 - promuovere ed organizzare convegni, seminari di studio, rassegne, mostre, workshop, masterclass, festival, concorsi e conferenze su temi specifici attinenti al teatro, la scrittura creativa e le performing arts, la scenografia, la moda e i costumi teatrali, così come ogni altro tema di interesse artistico-culturale pertinente;
 - svolgere attività editoriale, letteraria e musicale, curando la pubblicazione e la divulgazione di libri, periodici, bollettini di informazione, giornali, monografie, materiale interattivo e di marketing nei settori di interesse, per il tramite anche di siti internet, piattaforme online e social network, col fine di favorire la partecipazione alla vita associativa e il coinvolgimento attivo della comunità nelle iniziative e nelle cause promosse dell'Associazione;
 - promuovere iniziative e forme di turismo esperienziale attraverso l'organizzazione e il coordinamento di scambi culturali, viaggi di approfondimento, sia in Italia che all'estero, coerentemente con le tematiche, gli ambiti e le finalità di interesse dell'Associazione;
 - favorire la cultura delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche e religiose di genere, attraverso la promozione e l'organizzazione di iniziative culturali e sociali, la promozione del dialogo e del confronto tra culture diverse come arricchimento reciproco nonché la diffusione della cultura della convivenza civile, interetnica e interreligiosa.
4. Per il perseguimento delle summenzionate finalità istituzionali l'Associazione intende svolgere, in via esclusiva o quanto meno principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (*art. 5, co. 1, lett. d) D. Lgs. 117/2017*);
 - formazione universitaria e post-universitaria (*art. 5, co. 1, lett. g) D. Lgs. 117/2017*);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (*art. 5, co. 1, lett. i) D. Lgs. 117/2017*);
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (*art. 5, co. 1, lett. k) D. Lgs. 117/2017*);
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (*art. 5, co. 1, lett. l) D. Lgs. 117/2017*);
 - alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (*art. 5, co. 1, lett. q) D. Lgs. 117/2017*);
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (*art. 5, co. 1, lett. v) D. Lgs. 117/2017*).
5. Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con Enti sia pubblici che privati. L'Associazione potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali ed Internazionali, riconosciute ai sensi della normativa vigente, che condividano le stesse finalità.
 6. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017.
 7. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci.
 8. L'Associazione può svolgere altresì ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere ogni atto, operazione, di tipo contrattuale e non, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, purché correlata alla diretta o indiretta realizzazione degli scopi istituzionali.

ART. 4 - Ammissione ed esclusione

1. Possono essere illimitatamente soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. L'ammissione all'Associazione è libera, apartitica, senza alcuna discriminazione di genere, orientamento sessuale, di fede e di razza.
3. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo previa presentazione, nelle forme idonee di legge, di un'apposita domanda da parte dell'interessato ad un componente del Consiglio o soggetto appositamente designato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.
4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
5. I soci cessano di appartenere all'Associazione per:
 - recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
 - per mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso;
 - esclusione per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
 - esclusione per persistenti violazioni degli obblighi statuari.
6. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata. Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

ART. 5 - Diritti e doveri degli associati

1. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.
2. I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'Associazione;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
 - votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un soggetto delegato, con diritto ad un singolo voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
3. Tutti i soci hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 6 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
- Assemblea dei soci;
 - Consiglio Direttivo;
 - Presidente;
 - Organo di controllo (eventuale);
 - Organo di revisione (eventuale).

ART. 7 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto annuale, dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso affisso presso la sede sociale o, se del caso, comunicato nelle forme idonee di legge, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione, difatti, può avvenire in forma cartacea e/o informatica, secondo modalità ritenute congrue e tali da assicurarne la piena conoscibilità agli associati.

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
4. È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante l'utilizzo mezzi di telecomunicazione o modalità elettroniche, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, conservato presso la sede dell'Associazione o comunque in luoghi e modalità tali da garantirne la libera accessibilità e visione ai soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - Compiti dell'Assemblea

1. Costituiscono competenze inderogabili dell'Assemblea:
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
 - nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approvare il bilancio/rendiconto e, nei casi previsti, il bilancio sociale;
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - deliberare sull'esclusione degli associati;
 - deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 9 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il

- numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
2. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato può essere portatore di un massimo 3 deleghe.
 3. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
 4. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
 5. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di periodo.

ART. 10 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore.

ART. 11 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si occupa della gestione in senso lato dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, tra gli altri, sono compiti di quest'organo:
 - eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
 - predisporre il bilancio di periodo e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazioni o ad essa affidati.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 7 componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 4, rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

ART. 12 - Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che impegnano e rappresentano l'Associazione verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente è incaricato dei rapporti con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13 - Tesoriere e Segretario

1. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili; cura la redazione dei bilanci sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

2. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

ART. 14 - Organi di controllo e di revisione legale dei conti

1. L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, tenuto conto delle norme civilistiche pertinenti in materia.
2. L'Organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, tenuto conto delle norme civilistiche pertinenti in materia.

ART. 15 - Risorse e patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017, purché consentite, secondarie e strumentali, proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017, rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e da ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.
2. Possono rientrare nel patrimonio dell'Associazione anche beni immobili, mobili registrati ed i beni mobili oggetto di acquisto.

ART. 16 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

1. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché vige l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 17 - Bilancio

1. I documenti di bilancio dell'Associazione, o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o, in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o comunque nel termine idoneo a provvedere al deposito presso il RUNTS.
3. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali se redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata al Consiglio Direttivo.
3. Ove ricorrano le condizioni, l'Associazione è deve tenere anche il registro dei volontari.

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.
2. In caso di iscrizione al RUNTS, è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio. Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 20 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rimanda alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, del codice civile nonché alle normative vigenti in materia ovvero ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto firmato e sottoscritto.

Luigi

Sup. 6.11

Sup. 11.11

Sup. 11.11

Feder. Autonomia

Marie Lento

Giuseppe Virei